## Liberate la politica

## Appello ai Parlamentari della Repubblica

L'iniziativa politica, la storia lo testimonia, non è solo competizione elettorale. La vita democratica si contraddistingue per una molteplicità di iniziative e di formazioni che concorrono all'indirizzo politico della nazione. Dentro e fuori il palazzo.

La nostra Costituzione all'art. 49 indica: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". I metodi democratici previsti dalla stessa Carta costituzionale sono diversi. Oltre alla partecipazione alle elezioni, ci sono ad esempio gli strumenti legislativi popolari come i referendum e le leggi d'iniziativa popolare.

Eppure, in assenza di una legge sulla politica e sui partiti, l'unica norma attualmente in vigore, quella sul finanziamento pubblico, determina di fatto il campo entro il quale è possibile definire un soggetto come "partito", delineando di conseguenza l'intero campo della definizione di "politica". Una definizione che circoscrive di conseguenza i diritti e le agevolazioni dell'essere partito ai gruppi presenti in parlamento con i propri eletti.

L'attuale normativa che regolamenta la forma di finanziamento pubblico ai partiti che dal 2014 ha sostituito i rimborsi elettorali, prevede che il contribuente possa decidere su base volontaria che la quota del 2xmille della sua irpef, anziché andare allo stato, venga versata ai soggetti politici. I partiti che possono accedere a questa forma di finanziamento sono però esclusivamente i soggetti iscritti al registro dei partiti. E per accedervi è necessario oltre a determinare nei propri statuti le norme in merito alla trasparenza dei bilanci e alla democrazia interna, ottenere l'adesione al partito di eletti parlamentari.

L'attuale legge sul registro dei partiti unita alle soglie di sbarramento da una parte e al taglio dei parlamentari determinerà dunque nei prossimi anni la diminuzione di soggetti che possono rientrare nell'unica definizione che la legislazione italiana attribuisce alla politica. Per questo è necessario rivedere i criteri per l'accesso al 2x1000 slegandoli dalla sola rappresentanza parlamentare.

Noi crediamo che sia necessario creare un nuovo sistema di regole che possa consentire di accedere al 2X1000 anche a quelle formazioni che hanno raggiunto una certa quota di consenso, magari partecipando alla competizione elettorale, anche se questa benché significativa non determina di per sé una rappresentanza parlamentare a causa della presenza o innalzamento di eventuali soglie di sbarramento (sul modello della legislazione francese e tedesca). Ma anche alle formazioni politiche che scelgono di contribuire "con metodo democratico a determinare la politica nazionale" con altre forme diverse da quella elettorale.

Per queste ragioni ci proponiamo, fermo restando i requisiti di trasparenza e democraticità dei partiti iscritti al registro, di modificare il criterio di accesso al finanziamento per il 2X1000 facendo sì che non sia esclusivo appannaggio di partiti che abbiano una rappresentanza parlamentare (che nel tempo ha alimentato anche il frazionismo opportunista dei gruppi in seno al Parlamento con l'unico fine di assolvere ai requisiti di legge) ma che sia disponibile anche alle organizzazione politiche che intendono assumere la garanzia democratica della forma partito e chiedono di accedere ai benefici del 2X1000 in forza – anche alternativamente - della numerosità certificata dei sostenitori, della partecipazioni alle elezioni o che possano vantare, quali indici di effettività dell'azione politica, l'attivazione (con successo) di strumenti d'iniziativa popolare quali referendum e leggi d'iniziativa popolare.

La possibilità di certificare digitalmente e in modo univoco l'identità dei cittadini apre la strada a modalità semplici e sicure perché i poteri pub-

blici possano recepire e certificare la volontà dei cittadini. Infine l'approvazione, con la legge di bilancio 2021, all'art. 1, comma 341, della istituzione ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri di una piattaforma di raccolta delle firme digitali per l'iniziativa referendaria di cui all'art. 8 della legge 352/1970, individua uno strumento le cui finalità di certificazione possono essere agevolmente ampliate e strutturate per le finalità di certificazione e accesso al 2X1000 innanzi ipotizzate.

## La nostra proposta emendativa alla legge 13/2014.

La nostra proposta è piuttosto semplice ed immediata anche se rimanda alla discussione in sede parlamentare circa i criteri quantitativi necessari per l'accesso al registro dei partiti extra elezioni.

Non prevede alcuna soppressione dalle attuali norme ma l'aggiunta di alcuni commi circa l'ammissibilità al beneficio.

In particolare si propone di intervenire all'art. 10, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, aggiungendo le lettere "c" e "d" come di seguito illustrato. Si i riporta il testo integrale del comma come risultante dalla proposta emendativa. Le lettere aggiunte sono indicate in grassetto.

## "Art. 10

- 1. (...)
- 2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4\*:
- ((a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto));
- ((b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati

comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della

data di deposito del contrassegno)).

- c) che abbiano beneficiato, rispetto al periodo d'imposta precedente, della scelta di almeno l'1 per cento dei contribuenti che hanno deciso di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
- d) che richiedano l'accesso ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 alla commissione e siano sostenuti dalla sottoscrizione, da ultimarsi entro 30 novembre di ciascun anno, a mezzo del sistema pubblico di identità digitale (SPID) da cinquantamila cittadini a mezzo della piattaforma di raccolta delle firme digitali di cui all'art. 1, comma 341 della legge 20 dicembre 2020, n.178 (\*).
- (\*) Qualora si ritenesse che questa attività sia di esclusiva pertinenza parlamentare e sulla considerazione della esistenza presso le camere della "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", si potrebbe aggiungere una norma ad hoc del seguente tenore: [Le Camere provvedono d'intesa tra loro, con fondi propri, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione della interfaccia informatica, in evidenza sull'homepage del dominio "parlamento.it", alla raccolta e certificazione digitale delle sottoscrizioni di cui alla presente lettera].